



# *Ministro della Salute*

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

## IL MINISTRO

**VISTO** il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, concernente “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

**VISTO** in particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, così come modificato dall’articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

**VISTO** inoltre, l’articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, così come modificato dall’articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

**VISTA** la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

**VISTA** la legge 1 febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell’articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;

**RITENUTO**, pertanto di dove dare attuazione all’articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

## **D E C R E T A**

### **ART. 1**

*(Composizione del Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)*

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, il Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è costituito da 13 componenti così ripartiti :
  - a) quattro componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
  - b) quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area tecnica sanitaria;
  - c) quattro in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione;
  - d) uno in rappresentanza delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione.

### **ART. 2**

*(Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)*

1. Ai componenti del Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.
2. I componenti del Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono eletti con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

### **ART. 3**

*(Attribuzioni del Consiglio Direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)*

1. Le attribuzioni spettanti al Consiglio Direttivo di cui all'art. 1, sono individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

### **ART. 4**

*(Invarianza di oneri)*

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Giulia Grillo

11 giugno 2019